SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 18 OTTOBRE 1951

(71ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi » **(N. 1874)**:

MEDICI, *relatore* . . . . . *Pag.* 687 e *passim*
CARELLI . . . . . 688 e *passim*
FANTUZZI . . . . . 689 e *passim*
MENGHI . . . . . 690 e *passim*
BOSI . . . . . 690 e *passim*
FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . . . 693 e *passim*
PIEMONTE . . . . . 693 e *passim*
PRESIDENTE . . . . . 693 e *passim*
FARIOLI 693
SPEZZANO . . . . . 693 e *passim*
CONTI . . . . . 694 e *passim*
TARTUFOLI . . . . . 694 e *passim*
LANZARA 694
ANGELINI Nicola . . . . . 699 e *passim*
CARBONARI 699
MILILLO . . . . . 699 e *passim*
DI ROCCO 700

La riunione ha inizio alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Bosi, Braschi, Carbonari, Carelli, Cerruti, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Gortani, Grieco, Guarienti, Lanza Filingeri, Lanzara, Mancinelli, Medici, Menghi, Milillo, Parri, Piemonte, Ristori, Rocco, Saggioro, Salomone, Tartufoli e Zannerini.

Interviene altresì il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, onorevole Fanfani.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi » (N. 1874).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Medici.

MEDICI, *relatore*. Uno dei problemi che ha maggiore rilievo ai fini della tutela dei prodotti della nostra agricoltura sul mercato internazionale è quello di identificare, in maniera precisa, le caratteristiche dei prodotti aventi una data origine o un determinato tipo. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, facendo propria una serie di precedenti voti, ha presentato il 19 settembre al Senato un disegno di legge che si propone, per l'appunto, di tutelare le denominazioni di origine e ti-

piche dei formaggi. Questo disegno di legge è ora al nostro esame; esso si compone di 16 articoli, divisi in 4 capi, e di disposizioni transitorie.

Nella sostanza, ciò che più ci interessa, in questa sede, è che il disegno di legge in esame si propone di stabilire quali sieno i formaggi aventi una determinata origine e un determinato tipo, demandando altresì al Governo l'emanazione delle norme relative all'esecuzione del disegno di legge stesso. L'articolo primo stabilisce il concetto che l'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi è consentito e tutelato secondo le disposizioni del presente provvedimento. Il secondo comma precisa che le « caratteristiche merceologiche dei singoli formaggi con denominazione di origine o tipica riconosciuta e tutelata, nonchè i metodi e sistemi di lavorazione in uso per la produzione dei formaggi medesimi saranno accertati con decreto del Presidente della Repubblica, emesso su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro dell'industria e commercio, sentito il parere del Comitato nazionale, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

L'articolo 2, – che è l'articolo centrale del disegno di legge in esame – riconosce le seguenti denominazioni di origine di formaggi tradizionalmente prodotti osservando usi locali, cioè il « grana », il « parmigiano reggiano », il « gorgonzola », il « pecorino romano », il « fiore sardo », l'« asiago », la « fontina d'Aosta » il « montasio » e il « provolone ». L'articolo 3, invece, definisce tipici la « fontina », il « taleggio », il « cacio cavallo », la « mozzarella », le « provole » e le « scamorze ».

È bene che io sottolinei che in una recente conferenza internazionale, tenutasi a Stresa, è stata discussa, sul piano di interessi di diversi Paesi, una convenzione la quale riconosce appunto le qualità merceologiche dei singoli formaggi con denominazione di origine. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è giunto alle disposizioni di questo disegno di legge dopo aver lungamente discusso con le Camere di commercio delle provincie interessate, e l'articolo 2 è soprattutto il risultato di un compromesso tra le esigenze tecniche e gli interessi delle rispettive popolazioni agricole.

I capi II, III e IV hanno essenzialmente carattere procedurale: nel capo II si stabilisce la costituzione del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi e quella eventuale di Consorzi volontari di produzione; nel capo III sono fissate le disposizioni contro le frodi, la sleale concorrenza e le relative sanzioni; nel capo IV sono contenute le disposizioni per l'emanazione delle norme di esecuzione della legge.

Concludendo, questo disegno di legge si propone essenzialmente di stabilire quali debbano essere le caratteristiche merceologiche di determinati formaggi; per alcuni si fissa in maniera perentoria che essi possono avere il certificato di origine soltanto quando siano prodotti nell'àmbito di determinate zone; per altri, invece, i quali siano prodotti nel territorio nazionale, si stabilisce che possono avere alcune date denominazioni tipiche.

Non ho altro da aggiungere e mi riservo, in sede di discussione degli articoli, di suggerire alcune modifiche.

CARELLI. Come ha detto il relatore, il disegno di legge in esame risponde ad esigenze di carattere organizzativo. Noi sappiamo che il settore caseario è importantissimo per la nostra economia, tant'è vero che si è sentita la necessità di disciplinare la produzione casearia nazionale, considerata anche la particolare importanza che tale produzione ha ai fini dell'esportazione. Io so che vi è un formaggio che è particolarmente gradito agli italiani residenti in America: il pecorino romano. Di esso gli italiani in America fanno larghissimo uso e quindi questo formaggio è soggetto ad una notevole esportazione. Si calcola, infatti, che la produzione annua del pecorino romano raggiunga i 400.000 quintali, di cui ogni anno vengono esportati 80.000 quintali circa. Da ciò risulta assai evidente l'utilità economica di questa attività nazionale, attività che è degna di essere difesa, e il disegno di legge in esame risponde appunto a questa esigenza.

Ciò premesso, debbo far presente che alcuni amici, colleghi e produttori, mi hanno domandato la ragione per la quale le zone di produzione del pecorino romano sono state estese, secondo quanto prevede l'articolo 2 del disegno di legge in discussione, alle provincie di Cagliari, Nuoro, Sassari, Campobasso e Fog-

gia. L'obbiezione di questi miei amici, se fosse giusta, dovrebbe anche essere valida per le zone di produzione del grana, fra le quali, secondo quanto dispone l'articolo 2 anzidetto, sono comprese, oltre quelle tipiche, anche le provincie di Bologna, Brescia, Cremona e Cuneo.

Ora, per rispondere a tali obbiezioni occorre chiarire i concetti; nella fabbricazione dei formaggi senza dubbio è vero che si deve tener conto di alcune determinate caratteristiche – chimiche, merceologiche, di alimentazione – che possono dare al formaggio alcune date particolarità. Per esempio, per quanto riguarda il «pecorino romano» entrano in considerazione molti elementi: fattore peso, fattore forma, fattore struttura e fattore sapore. Queste particolarità strutturali sono in funzione di determinati elementi ambientali (per esempio flora batterica) che intervengono nella maturazione del formaggio e che possono alterarne le caratteristiche. Basti citare solamente questo: se il latte fresco invece di essere cagliato la sera stessa, lo si caglia il giorno dopo, l'acidità aumenta, la flora batterica agisce in modo differente, il sapore che ne risulta è diverso. Questi fattori in funzione di determinati elementi ambientali sono stati fatti presenti da parte di coloro che non vedono l'opportunità di allargare le zone di origine di alcuni formaggi, perchè essi sostengono che le diverse tecniche di fabbricazione casearia sono meglio conosciute nei luoghi originari di produzione. Ora, noi dobbiamo obbiettare che la realtà attuale è diversa: l'attività tecnica della fabbricazione casearia s'è ormai generalizzata; in ogni zona d'Italia si può dire che si produca il formaggio grana, come il pecorino romano, come anche si producono molti formaggi a pasta molle, nonchè quelli a pasta dura; la tecnica si è ormai estesa ed omogeneizzata. Nei procedimenti industriali s'è raggiunta una tecnica omogeneizzata per cui oggi vi è la possibilità di fabbricare in tutte le nostre regioni formaggi tipici di determinate regioni. Ecco perchè il pecorino romano può essere prodotto a Campobasso, a Foggia e nella Maremma: i procedimenti tecnici di lavorazione, le caratteristiche particolari si sono ormai talmente diffusi che dànno la garanzia di una uniformità di tipo. È per questo che possiamo considerare zone di origine anche quelle che apparentemente si distaccano dalle zone originali. Ritengo quindi che l'obbiezione di cui qui mi sono fatto eco, di fronte a queste considerazioni, non regga.

Ciò considerato, condivido pienamente lo spirito informatore del presente disegno di legge ed invito pertanto i colleghi a volerlo approvare.

FANTUZZI. Abbiamo di fronte un disegno di legge che è stato invocato da molti produttori di formaggio, e soprattutto, con particolare insistenza, dei piccoli e medi produttori, i quali sono sempre alla mercè dei grossi industriali del formaggio.

Oggi sul mercato sono messe in vendita determinate qualità di formaggio che non sono quelle richieste dai consumatori. Il formaggio grana, per esempio, viene così denominato senza, però, che si faccia discriminazione del luogo di produzione; sul mercato, pertanto abbiamo un prodotto standardizzato. Non di meno il formaggio grana prodotto nelle zone di origine non ha le stesse caratteristiche del grana standardizzato. La verità è che questa amoralità del mercato ha provocato una mancanza di fiducia da parte dei consumatori ed una conseguente diminuzione della esportazione dei nostri formaggi più accreditati. Tale situazione è stata originata dalla ingerenza monopolistica dei magnati della produzione casearia, di cui non voglio fare i nomi perchè tutti noi li conosciamo.

Un primo appunto che bisogna fare al presente disegno di legge riguarda la composizione del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, che è data prevalentemente da funzionari dell'amministrazione di vari Ministeri e da uomini che abbiano già dato prova di essersi affermati come esperti in materia di produzione, confezione e commercio dei formaggi. Al riguardo osservo che è necessario proteggere un prodotto agricolo in quanto tale e non il relativo commercio. Se vogliamo veramente difendere i nostri prodotti caseari dobbiamo tener conto che i soli che possono garantirne le qualità necessarie, che possono eliminare le frodi, che possono assicurare che sul mercato venga immessa la merce richiesta sotto co-

stanti denominazioni di origine, sono quelli che vi hanno interesse diretto. Ora, se del Comitato nazionale chiamiamo a far parte funzionari e commercianti noi non raggiungeremo mai queste finalità. È per questo che del Comitato nazionale, a mio avviso, debbono essere chiamati a far parte i produttori di latte che trasformino direttamente il latte. In Italia la trasformazione diretta del latte in prodotti caseari è operata al 50 per cento e, in talune zone, anche al 90, 95 per cento mediante i consorzi dei produttori. Una rappresentanza, però, dei produttori non è prevista, secondo quanto è stabilito dal presente disegno di legge, in seno al Comitato nazionale. Se quindi al riguardo accettassimo il testo del disegno di legge in esame la situazione di amoralità creatasi nel commercio dei formaggi non verrebbe a mutare; anzi daremmo maggiormente possibilità ai commercianti, ai grossisti, di continuare sulla via delle frodi e nella immissione sul mercato di prodotti non genuini.

Un altro punto debole del presente provvedimento è quello in cui si stabiliscono le sanzioni a carico dei trasgressori delle norme contenute nel provvedimento stesso. La pena massima pecuniaria, infatti, si aggira sulle 200.000 lire.

Ora, colui che con frode può percepire un utile di milioni avrà senz'altro interesse a sopportare l'onere di un'ammenda così bassa e a continuare nel suo commercio illecito: si pensi, infatti, che per pagare un'ammenda di 200.000 lire bastano soltanto due forme di grana o di parmigiano-reggiano.

Ma ciò che più mi sta a cuore è la composizione del Comitato di cui debbono, ripeto, far parte i rappresentanti dei produttori che trasformano il latte in formaggio attraverso l'organizzazione cooperativistica.

C'è, poi, il problema dei mezzi con i quali i Consorzi locali dovranno sostenere l'onere della vigilanza sul mercato, poichè il mercato, noi lo sappiamo, è quello che è, e indubbiamente si continuerà nel tentativo delle frodi. A tal fine gli introiti derivanti dalle multe corrisposte dei trasgressori dovrebbero, a mio avviso, essere devolute ai Consorzi. Ma questo è un problema di secondaria importanza, poichè i mezzi per impedire le frodi i produttori consorziati li troveranno sempre.

Queste sono le osservazioni che ho ritenuto di dover fare, affinchè la Commissione possa modificare nel senso da me accennato il testo del disegno di legge in esame.

MENGHI. Aggiungo altre considerazioni per sostenere la tesi del collega Fantuzzi. È noto che in Italia esistono federazioni nazionali di cooperative per la trasformazione dei prodotti caseari. Ora è chiaro che se non includiamo qualche rappresentante di queste organizzazioni cooperativistiche nel Comitato nazionale e nei Consorzi possiamo correre il pericolo che tali cooperative restino sopraffatte dai grandissimi produttori, i quali spesso influiscono, com'è noto, sull'andamento dei prezzi del mercato nazionale. Vorrei anzi far presente ai colleghi un episodio di cui fui testimone. Alcuni mesi fa accompagnai dal Presidente del Consiglio il Presidente della Federazione nazionale delle cooperative agricole per la trasformazione dei prodotti agricoli, con alcuni dirigenti della Confederazione delle cooperative italiane. Nella conversazione emerse un fatto gravissimo: mentre in Italia c'è la crisi per la sovraproduzione del formaggio, era stata fatta all'estero una richiesta nientedimeno che di 500.000 quintali di formaggio. Saputo ciò l'onorevole De Gasperi restò quanto mai sorpreso ed assicurò che avrebbe provveduto ad informarsi come mai fosse accaduta una cosa così grave. Cosa significa ciò ? Che bisogna aprire gli occhi sulla speculazione. Per farlo, non c'è altro mezzo che ricorrere alle organizzazioni cooperativistiche. Ed io mi riservo, d'accordo con il collega Carelli, di proporre una modifica all'articolo 5 a proposito della rappresentanza, nel Comitato nazionale, delle categorie interessate alla produzione casearia.

BOSI. Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che da tempo era atteso dalle categorie interessate, e per il quale sono avvenute precedentemente, in sede ministeriale ed altrove, discussioni molto ampie. Nonostante ciò, pare che il disegno di legge non risponda alle richieste già fatte. Trovo, infatti, un indirizzo che non è quello che sembrava che avrebbe dovuto essere dopo le varie discussioni avvenute. Dico questo perchè il problema che il presente disegno di legge deve risolvere è quello della tutela dei formaggi tipici italiani sul

mercato interno e sul mercato internazionale. Altri Paesi sono riusciti prima del nostro a difendere i loro formaggi tipici, che avevano ed hanno sul mercato internazionale un particolare apprezzamento. In Italia, un tempo, si produceva formaggio che sul mercato internazionale aveva – ed ancor oggi ha – un particolare apprezzamento, il quale influisce sia sul prezzo dei formaggi all'interno sia sulla nostra bilancia commerciale, per le esportazioni. Ultimamente, mancando un controllo sulla produzione e sul commercio dei nostri formaggi, ci siamo trovati sul mercato interno di fronte ad una diffusione di formaggi tipici che non erano, però, quelli tipici, nonostante che ne portassero la qualifica. Siccome tali formaggi non rispondevano alle caratteristiche richieste dal consumatore, il consumatore è rimasto deluso, si è sentito truffato, con tutte le conseguenze immaginabili dal punto di vista del mercato interno e di quello internazionale.

Ma c'è qualcosa di più. Secondo le convenzioni internazionali, l'uso delle varie denominazioni è permesso a certe condizioni: i formaggi che rispondono a determinate caratteristiche possono essere tutelati solo in quanto le relative denominazioni non possono essere usate in alcun modo da produttori stranieri. Ma se i vari tipi di formaggio non sono garantiti, essi non sono tutelati; cioè, se la produzione non risponde alle richieste delle convenzioni internazionali qualunque produttore estero potrà a un certo momento immettere sul mercato parmigiano, reggiano o pecorino, perchè aggiunge alla denominazione tipica la indicazione « tipo »: tipo parmigiano, tipo pecorino e così via. Così qualsiasi produttore americano o argentino, – come del resto avviene – può spacciare sul mercato internazionale un formaggio, la dicitura del quale a grandi lettere reca, ad esempio, grana, e sotto, a lettere di dimensione assai modesta, reca « argentino ». Naturalmente questo produttore straniero truffa il consumatore, ma, soprattutto, danneggia la produzione italiana.

Questo disegno di legge doveva appunto tendere ad adeguare la nostra produzione di formaggi a quelle che sono le norme delle convenzioni internazionali, e ciò per tutelare la produzione di determinati formaggi italiani, che, per il passato e forse ancora oggi, possono rappresentare una fonte sicura di vendita, un beneficio per la nostra bilancia commerciale.

CARELLI. Come ha fatto la Francia per il cognac.

BOSI. Esattamente. Infatti le Nazioni che hanno una produzione veramente tipica hanno provveduto a tutelarla. Ma noi con questo disegno di legge non ci troviamo di fronte ad una soluzione di questo genere. Si guardi, per esempio, la distinazione tra formaggi tipici ed originali. È chiaro che, quando noi, come formaggi tipici, indichiamo soltanto la fontina, il taleggio, il cacio cavallo, la mozzarella, le provole e le scamorze, dimentichiamo alcuni grandi settori della produzione tipica italiana che sul mercato internazionale avevano e debbono avere ancora la possibilità di affermarsi. Alludo alla produzione di alcuni tipici formaggi, quali il pecorino romano, il reggiano parmigiano, il grana. Sono formaggi tipici che però sono stati dimenticati. Così sul mercato internazionale i produttori argentini potranno continuare a produrre il grana aggiungendo la qualifica « tipo grana » e noi non potremo dir niente. Sarà vietata la fabbricazione della fontina, del taleggio, che non siano di provenienza italiana, ma per il grana si continuerà con l'attuale disordine. Dobbiamo invece tutelare anche la produzione di questo tipo di formaggio, l'uso della cui denominazione deve essere vietato, anche con qualsiasi aggiunta. Il disegno di legge in discussione, quindi, non è uscito incontro alle richieste fatte dai produttori di alcuni nostri formaggi tipici. Ciò considerato, occorre che esso sia modificato perchè, secondo me, per esempio, il reggiano o il parmigiano, come il pecorino romano sono formaggi che debbono essere assolutamente tutelati. Quando andremo a discutere sul piano internazionale la tutela dei nostri formaggi tipici, dovremo fissare geograficamente le delimitazioni delle località di produzione. Il reggiano e il parmigiano si dovranno produrre in determinate provincie, il pecorino in quelle altre e così via. Solo in questo modo potremo interdire sul mercato internazionale l'uso delle denominazioni dei nostri formaggi originari da parte di qualsiasi produttore. Senza di questo non

raggiungeremo lo scopo, perchè i formaggi originari con il presente provvedimento non vengono tutelati, sul mercato internazionale, se non in misura molto relativa.

MEDICI, *relatore*. Evidentemente il fatto che un formaggio di nostra produzione sia più o meno tutelato sul mercato estero dipende da accordi internazionali. Ora, io domando al collega Bosi se egli abbia interpretato giustamente le norme relative agli accordi internazionali in materia. Dico questo perchè, secondo almeno quanto mi risulta, in relazione agli accordi internazionali sono assai più rigide le norme di tutela di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge, con le quali si riconoscono alcune denominazioni di origine di dati formaggi prodotti in determinate località, che non quelle di cui all'articolo 3, con le quali si riconoscono soltanto alcune denominazioni tipiche di formaggi prodotti in tutto il territorio nazionale.

BOSI. Io ho interpretato nel senso opposto, da me ora accennato, gli ultimi accordi di Stresa. C'è stata una lunga discussione in questo campo. Ora, la nostra adesione agli accordi internazionali deve essere sanzionata da una legge la quale occorre che dia determinate garanzie ai nostri prodotti. A me pare che in proposito sia necessario essere molto chiari.

Quanto alla questione della delimitazione territoriale, a me sembra che essa sia fatta apposta per confondere le idee, perchè domandare la stessa tutela, in campo internazionale, di formaggi prodotti nelle provincie più distanti l'una dall'altra, significa farci respingere ogni nostra proposta di convenzione. Infatti, le discussioni già avvenute in altra sede hanno dimostrato che si è disposti sul mercato internazionale a tutelare soltanto quei formaggi la cui zona di produzione sia nettamente circoscritta. Vedete il caso dell'emmental: non c'è per esso alcuna tutela – d'altronde la Svizzera difende in altro modo i suoi prodotti – perchè questo formaggio oggi è prodotto ovunque, in Francia, in Danimarca, in Italia.

Ciò considerato, se noi nelle discussioni per accordi internazionali ci presenteremo con delle delimitazioni territoriali di produzione molto vaste, ci si opporrà un rifiuto, obiettandoci che noi vogliamo tutelare, non già un formaggio tipico che risponda a determinate caratteristiche, bensì l'intiera produzione italiana di formaggi. Ritengo, quindi, che per tutelare la produzione italiana di formaggi occorre proprio tener conto di quelle che sono le caratteristiche di determinati nostri formaggi. Alcuni nostri tipi di formaggio già nel passato avevano una delimitazione territoriale, e ancor'oggi, malgrado gli sviluppi della tecnica produttiva, il formaggio di alcune date zone non può essere prodotto altrove. D'altra parte, il prodotto di una industria sviluppata si tutela da sè, con altri mezzi. Noi, però, dobbiamo evitare che l'industria sviluppata danneggi la piccola industria di determinate zone tipiche. Ed è per questo che, secondo me, il presente disegno di legge va modificato nel senso, cioè, che si debba tener conto, in particolar modo, di quella che è la produzione di formaggi veramente tipica.

Osservo, infine, che quelli che sono in crisi nel nostro Paese sono i produttori, non già i commercianti. Allora noi dobbiamo accertare quali siano i produttori da proteggere. Invece per quel che riguarda la composizione del Comitato nazionale, come ha osservato giustamente il collega Fantuzzi, manca la rappresentanza della categoria dei produttori. Si obbietta che a tutelare gli interessi dei produttori sarà il Ministero dell'agricoltura. A mio avviso non è così: soltanto con l'intervento diretto dei produttori in seno al Comitato nazionale i produttori stessi potranno veder tutelate quelle che sono le loro esigenze. Io credo che coloro i quali hanno suggerito la forma di tutela prevista dal presente disegno di legge siano proprio gli industriali del Nord, che, invece, non hanno bisogno di tutela perchè dispongono di organizzazioni assai sviluppate anche nel settore commerciale. Ora, se vogliamo veramente difendere la produzione tipica dei nostri formaggi, che in generale non è quella delle grandi industrie, non è questo il sistema perchè con tale sistema mandiamo il lupo a proteggere le pecore.

Noi, quindi, non possiamo accettare il disegno di legge così come esso è redatto, ma vogliamo modificarlo al fine di raggiungere veramente lo scopo di tutelare alcuni tipici formaggi italiani, sia nel campo interno che in quello internazionale. Confidiamo, pertanto,

che l'onorevole Ministro sia d'accordo con noi circa la necessità di modificare le disposizioni del presente provvedimento.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Senatore Bosi, questo disegno di legge resiste molto bene a tutte le sue critiche.

BOSI. Non credo. Ad ogni modo ho espresso il mio parere sulla necessità di una migliore tutela dei nostri formaggi tipici.

PIEMONTE. Sono d'accordo con il senatore Bosi che le zone di produzione di un determinato formaggio tipico non debbano essere troppo estese perchè altrimenti non si potrebbe raggiungere lo scopo di tutelare quel determinato formaggio tipico. Se infatti si limita la concessione del certificato di origine a formaggi prodotti in zone ristrette, ci si può veramente avviare alla protezione e alla tutela dei nostri formaggi tipici.

Sono anche d'accordo con i colleghi Fantuzzi e Bosi sulla opportunità di costituire in modo più rispondente alle esigenze dei produttori il Comitato nazionale. Sono invece contrario alle sanzioni contro le frodi, di cui al presente disegno di legge. In proposito sarei del parere di autorizzare il Consorzio dei produttori di formaggio a costituirsi parte civile nei processi per frode. Così, invece di emanare delle grida che in pratica non raggiungerebbero lo scopo, daremmo veramente ai produttori un'arma per tutelarsi, giacchè la possibilità di autorizzare il Consorzio dei produttori di formaggio a costituirsi parte civile varrà ad incutere maggiore timore che non la prescrizione di sanzioni penali. Del resto soltanto in questo modo i produttori francesi sono riusciti a mantenere integro il valore particolare dei loro vini e dei loro formaggi.

PRESIDENTE. Senatore Piemonte, mi permetta di farle un'osservazione. Il costituirsi parte civile presuppone un procedimento penale, il procedimento penale presuppone a sua volta che ci sia stata una data infrazione e che ci sia stata una data infrazione presuppone infine che siano state stabilite determinate sanzioni.

FARIOLI. È indubbio che questo disegno di legge sia molto atteso dalle categorie interessate e che quindi noi dobbiamo rapidamente approvarlo. Questo non toglie, però, che noi non si debba trovare una migliore formulazione di alcune disposizioni in esso contenute. Sono, infatti, d'accordo con quanto ha osservato il collega Fantuzzi. La composizione del Comitato nazionale, così come è stabilita nell'articolo 5, a mio avviso non risulta adeguata alle esigenze della categoria dei produttori: occorre, quindi, che di tale Comitato sia chiamata a far parte anche la rappresentanza dei produttori. Mi associo anche alla richiesta fatta dal collega Fantuzzi di una maggiore gravità delle sanzioni contro i trasgressori delle norme di cui al disegno di legge in esame.

Come ho già detto, questo provvedimento è molto atteso dalle categorie interessate, specie in Emilia dove il formaggio costituisce la nostra moneta pregiata, la base della economia agricola di questa regione. Non sono affatto pessimista sugli effetti che avrà questo disegno di legge e non posso quindi che sollecitarne l'approvazione da parte della Commissione con le modifiche già da me accennate.

SPEZZANO. Onorevoli colleghi, dall'esame degli articoli 2 e 3, rilevo che l'Italia meridionale figura semplicemente per le provincie di Foggia e Campobasso, relativamente alla produzione di pecorino romano; vi figura, poi, con l'espressione generica di Italia meridionale-continentale per la produzione del provolone. Ne viene di conseguenza che tutta la produzione del pecorino del Meridione, esclusa la produzione del pecorino delle provincie di Foggia e Campobasso, non trova alcuna protezione. È noto invece che esiste un tipo di formaggio pecorino molto conosciuto, che va sotto il nome di pecorino di Crotone. Ora, io non dico che per favorire questo determinato prodotto debba essere inclusa nell'articolo 2, relativamente alla produzione del pecorino, anche la zona di Crotone, perchè se così facessimo, pur facendo una cosa buona, dimenticheremmo la produzione del pecorino di altre zone egualmente meritevoli di attenzione. Sappiamo, infatti, che in tutta la provincia di Cosenza, in tutta la provincia di Catanzaro, in tutta la Lucania, in tutta la Puglia, non solo quindi a Foggia, e in tutto l'Abruzzo, oltre a Campobasso, si produce, e in notevole qauntità, il formaggio pecorino. Se io dovessi parlare della produzione di formaggio della Calabria dovrei dire che è maggiore la pro-

duzione del pecorino rispetto a quella del cacio cavallo, cioè è maggiore la produzione di formaggio ottenuto dal latte di pecora, che non quella del formaggio ottenuto dal latte di mucca. Così stando le cose, noi potremmo proteggere meglio tutta la produzione di formaggio dell'Italia meridionale stabilendo una diversa denominazione, ad esempio, quella di pecorino meridionale. Mi riservo pertanto di avanzare una proposta concreta in questo senso quando passaremo all'esame degli articoli.

CONTI. Debbo fare alcune brevi osservazioni per quanto riguarda un particolare tipo di formaggio, la fontina. In Val D'Aosta si è seriamente preoccupati a causa della fontina prodotta in altre zone, la quale fa concorrenza alla fontina della Val d'Aosta. Ora, solo la fontina prodotta nella Val d'Aosta può meritare quel nome, perchè quella che si produce, ad esempio, in provincia di Parma ha tutt'altre caratteristiche. In campo commerciale si ha, quindi, un danno enorme, per le popolazioni montanare della Val d'Aosta. Raccomando, pertanto, che si possa arrivare ad una efficace tutela di questa produzione di formaggio.

TARTUFOLI. Mi compiaccio innanzitutto della presentazione di questo disegno di legge perchè ritengo che esso effettivamente risponda alle esigenze della nostra industria casearia, che è in crisi e che, quindi, ha bisogno di essere aiutata. Con questo disegno di legge si tende, infatti, a dar la possibilità alla nostra produzione di formaggio, a quella tipica che ormai ha conquistato il mercato, non solo interno, ma anche internazionale, di difendersi dalla concorrenza di una produzione più scadente che può screditare la nostra.

Mi limiterò a brevissime osservazioni, riservandomi di prender nuovamente la parola in sede di esame dei vari articoli.

Il problema maggiore è quello del modo di costituzione del Comitato nazionale, e qui sono d'accordo tanto con il collega Menghi che con il collega Fantuzzi, vale a dire che del Comitato nazionale dev'essere chiamata a far parte la rappresentanza non solo delle organizzazioni cooperativistiche, che esprimono le esigenze dei produttori associati, ma anche dei produttori diretti, i quali sono assai numerosi. Anche questi ultimi infatti si trovano sullo stesso piano di quei produttori che si sono associati in cooperative.

Il problema principale però è quello della estensione delle zone alle quali occorre limitare la denominazione di un particolare prodotto. Ad esempio, per il formaggio pecorino il collega Spezzano è venuto a rivendicare le esigenze di determinati tipi di pecorino prodotto in determinate zone. Io, allora, potrei dire che nelle Marche si produce ottimo pecorino che per qualità non è certo inferiore a quello prodotto in altre regioni. La discussione, se fosse così impostata, ci porterebbe ad allargare le zone di produzione del formaggio pecorino a tutto il territorio nazionale. Io invece sono d'accordo con il collega Medici che, cioè, occorre tener presenti le esigenze in campo internazionale, e, allora, se vogliamo veramente giungere alla tutela di una produzione tipica di formaggio, non dobbiamo allargare le zone di produzione dei formaggi, bensì restringerle. Ciò premesso non credo, però, che con un articolo di questo disegno di legge noi possiamo veramente fissare le zone di produzione di alcuni formaggi tipici, ma dovremmo rimandare ad un organo, appositamente costituito con il disegno di legge stesso, la facoltà di allargare o restringere, a seconda delle accertate esigenze del momento, le zone di produzione relativamente alle denominazioni dei nostri formaggi.

LANZARA. Desidero fare un'osservazione circa la produzione del cacio cavallo. Nell'articolo 3 si è voluto distinguere il cacio cavallo dal provolone, la cui produzione è contemplata nell'articolo 2, mentre nel Mezzogiorno questi due formaggi hanno quasi la stessa origine e la stessa fattura.

CARELLI. Ma non la stessa forma.

LANZARA. Desidererei ad ogni modo che la produzione del cacio cavallo fosse anche tutelata dalle disposizioni dell'articolo 2.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Debbo ringraziare l'onorevole relatore e tutti coloro che hanno voluto fare delle osservazioni per mettere a punto questo disegno di legge. Debbo anche una parola di ringraziamento al ministro Segni che ha preparato il provvedimento in esame. Non dico questo a discarico della mia responsabilità,

perchè faccio mie tutte le proposte avanzate con questo disegno di legge. Disgraziatamente il ministro Segni si trovò di fronte a delle difficoltà per ottenere il concerto dei vari Ministeri interessati e lui stesso non potè presentare il disegno di legge. Il mio merito consiste appunto nell'aver superato tali difficoltà e di aver quindi potuto presentare al Senato questo provvedimento, in merito al quale debbo fare le seguenti osservazioni.

Sono stati fatti rilievi circa la distribuzione territoriale del formaggio di origine o tipico, circa la composizione del Comitato nazionale di tutela, circa la composizione dei Consorzi dei produttori e circa il raggiungimento delle finalità perseguite dal disegno di legge in esame.

In merito al problema della classificazione territoriale c'è un rilievo particolare fatto dal senatore Bosi, il quale crede che da questa classificazione, diversa da quella di cui allo articolo 3, nasca una diminuita capacità di tutela dei nostri formaggi all'estero. Il senatore Bosi, infatti, ritiene che mentre per lo articolo 3 poniamo i presupposti per la tutela integrale dei nostri formaggi sul mercato internazionale, altrettanto non riusciamo a fare con l'articolo 2. Io debbo dire al senatore Bosi che avviene proprio il contrario, come è stato già osservato dai senatori Medici e Tartufoli. Infatti tanto più è identificata sotto il limite geografico l'area in cui viene prodotto un determinato formaggio, tanto più è facile in sede internazionale ottenerne il riconoscimento e la tutela. Tipico quanto è avvenuto a proposito del cognac. Quando è stato formulato l'articolo 2 con quell'elenco di determinati formaggi, si sono scelti i tipici tra i tipici, tanto tipici da volerli legare non alla intera area territoriale italiana ma a quella di alcune provincie. Il senatore Fantuzzi, mi sembra, ha lamentato che le maglie sieno troppo larghe. Forse egli non ha torto. Ad ogni modo giudicherà il Senato se si debba mantenere maglie di questo tipo largo oppure restringerle.

Per quanto riguarda l'articolo 3 è evidente che siamo di fronte a tipi di formaggio che ormai sono diventati di produzione comune. Ecco la ragione per la quale si dice: tipico per l'Italia, senza origine specifica in determinate provincie. Se questa legge, anzichè essere della Repubblica italiana, fosse legge della auspicata Confederazione europea, evidentemente dovremmo cancellare questi tipi dallo articolo 3 ed includerli nell'articolo 2. Quindi la fontina, il cacio cavallo e così via, diventerebbero formaggi di tutela originaria, solo che le provincie in cui essi si producono sarebbero tutte le provincie italiane.

Sul terreno internazionale il presupposto per un intervento serio è allora proprio quello previsto dal presente disegno di legge. Non è possibile che noi si intervenga in terreno internazionale sostenendo che non si debba produrre nelle altre Nazioni il gorgonzola quando non riusciamo a proteggerlo in sede nazionale. Noi italiani, infatti, ci siamo trovati di fronte alla concorrenza del gorgonzola di origine danese. Cosa potevamo fare? Niente o quasi niente, perchè non avevamo ancora lo strumento capace di stroncare la produzione di formaggio gorgonzola prodotto fuori di determinate zone.

Alcuni senatori, poi, hanno sostenuto la necessità di formulare un elenco di tutti i formaggi tipici. Io non lo credo opportuno perchè avremmo dovuto formulare un elenco lunghissimo e probabilmente ci sarebbero stati ancora degli scontenti a lamentare che era stato trascurato un certo prodotto della loro zona. Più si allunga l'elenco e più si fa cadere nel nulla la protezione che intendiamo accordare ai formaggi tipici. Inoltre è da tener presente che noi ci proponiamo di tutelare questi prodotti non solo sul terreno nazionale ma anche su quello internazionale, ed allora non possiamo formulare un elenco troppo lungo, dato che, si può dire, ogni gruppo di pecore dà il suo pecorino speciale. Nell'ipotesi, poi, che sia stata dimenticata qualche qualità o ne compaiano altre degne di tutela, sia per l'origine sia per la tipicità, è previsto nello articolo 4 che con decreto del Presidente della Repubblica, emesso nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, potranno essere riconosciute e assoggettate alle norme della stessa legge le denominazioni di origine o tipiche di altri formaggi che per le loro caratteristiche di qualità derivate da usi locali e costanti si sono accreditati sul mercato e la cui denominazione costituisca

la causa principale della notorietà del formaggio.

Veniamo, ora, agli organi collegiali capaci di provvedere alla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

Sono previsti un Comitato nazionale, allo articolo 5, e i Consorzi, all'articolo 9. Quando sento far dei rilievi circa la non adeguata rappresentanza della produzione in seno al Comitato nazionale di tutela, posso dire che questo è un rilievo che merita considerazione o sul quale per lo meno occorre soffermarsi per discutere. Ma quando sento dire che nei Consorzi non è prevista una debita rappresentanza dei produttori, debbo fare osservare che questo rilievo non regge e per rendersene conto basta leggere l'articolo 9, il quale reca che l'incarico della vigilanza sulla produzione e sul commercio dei formaggi « può essere affidato, per ciascun tipo di formaggio, ad un solo Consorzio di produttori del formaggio stesso, purchè esso comprenda tra i propri soci almeno dieci produttori che da oltre cinque anni abbiano raggiunto sul mercato, per la produzione del formaggio medesimo, notoria competenza ». Qualcuno potrebbe osservare che in questo modo sono compresi soltanto i grandi produttori, ma io invito a leggere la parte seguente dello stesso articolo 9, nella quale si prevede che l'incarico in questione può essere affidato, per ciascun tipo di formaggio, ad un solo Consorzio dei produttori del formaggio stesso perchè esso « sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel Consorzio di qualsiasi produttore del formaggio di cui trattasi ». È proprio questa seconda parte dell'articolo 9 che dovrebbe dare, mi sembra, sufficiente tranquillità in quantochè essa contempla la generalità dei produttori ed un minimo di tradizione, cioè un minimo di esperienza nella produzione dei formaggi.

Ma torniamo all'articolo 5. Il Ministero si è trovato di fronte al solito problema: Comitato nazionale molto esteso o organo ristretto ? Io sono favorevole ai comitati ristretti che discorrono poco e ragionano molto. Ad ogni modo, se il Senato è dell'opinione che bisogna aumentare il numero dei componenti il Comitato nazionale lo faccia pure, ma questa non è la mia opinione. Ciò considerato, io mi sono limitato a proporre un comitato composto soltanto di 5 funzionari e 4 esperti. Perchè esperti e non produttori ? Perchè se di un comitato molto ristretto si chiamano a far parte i produttori allora sì che si creano situazioni di privilegio perchè quei pochi rappresentanti di produttori finirebbero per tutelare gli interessi delle loro industrie e non quelli di tutta la produzione.

È stato anche detto, poi, che questi esperti, chiamati a far parte del Comitato nazionale, per lo meno non debbono essere estranei alla materia, debbono comprendere gli interessi delle varie organizzazioni. Faccio osservare, però, che questi 4 esperti dovranno essere nominati dal Ministro dell'agricoltura, sentite le organizzazioni interessate. Si potrà vedere se, invece di quattro, questi esperti potranno essere sei o sette, ma io sostengo sempre che il numero dei componenti del Comitato nazionale non debba essere troppo elevato.

Problema delle frodi e delle relative sanzioni. Non mi sembra, come qualcuno ha osservato, che queste sanzioni siano tenui. Leggiamo infatti gli articoli che ad esse si riferiscono. L'articolo 10 dispone: « Chiunque produce, pone in vendita o comunque offre al consumo, quali formaggi con denominazioni di origine o tipiche riconosciute, formaggi che non hanno i requisiti prescritti per l'uso di tali denominazioni, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire 100.000.

« Se il colpevole abbia fatto abuso, allo scopo di compiere la frode, di marchi individuali e commerciali o del Comitato nazionale, veri o contraffatti od in qualsiasi modo alterati o modificati, le pene come sopra comminate sono aumentate fino ad un terzo.

« Se i formaggi considerati nella prima parte del presente articolo sono destinati alla vendita, o comunque, alla esportazione in Paese straniero e come tali venduti, le pene sono aumentate fino alla metà.

« Se il fatto è commesso da un produttore di formaggi con denominazione di origine riconosciuta, le pene sono aumentate fino ad un terzo ». E l'articolo 11 stabilisce: « Chiunque usi le denominazioni di origine o tipiche riconosciute alterandole oppure parzialmente modi-

ficandole con aggiunte anche indirettamente o con termini rettificativi, come "tipo", "uso", "gusto", o simili, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa sino a lire 50.000.

« Le stesse pene si applicano anche quando le denominazioni alterate come sopra sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio e in genere sui mezzi pubblicitari ».

Chi ha osservato che le sanzioni sono troppo lievi è stato forse indotto in errore dalla lettura del solo articolo 12 che prevede un'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000, soltanto per chi « adotti le denominazioni di origine o tipiche riconosciute ai sensi della presente legge come ragione sociale o come ditta e ne fa uso ». Seguono poi gli articoli 14 e 15, in cui si passa dal settore della pena pura e semplice al settore della pubblicità del reato e della pena, in modo da rovinare, almeno dal punto di vista commerciale, colui che abbia commesso reati in materia di produzione e vendita di formaggi.

Tutto ciò considerato, mi pare che io possa concludere raccomandando l'approvazione del presente disegno di legge, salvo naturalmente il contributo che gli onorevoli senatori vorranno dare per migliorare il testo dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

CAPO I.

DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E TIPICHE DEI FORMAGGI.

Art. 1.

L'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi è consentito e tutelato secondo le disposizioni della presente legge.

Le caratteristiche merceologiche dei singoli formaggi con denominazione di origine o tipica riconosciuta e tutelata, nonchè i metodi e sistemi di lavorazione in uso per la produzione dei formaggi medesimi saranno accertati con decreto del Presidente della Repubblica emesso su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro della industria e del commercio, sentito il parere del Comitato nazionale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 1. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

Sono riconosciute agli effetti della presente legge, le seguenti denominazioni di origine di formaggi tradizionalmente prodotti osservando usi locali, leali e costanti, nelle zone per ciascuno di essi indicate:

Grana. – Prodotto nelle provincie di Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Cuneo, Mantova, Milano, Modena, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Trento, Treviso, Verona, Vicenza.

Parmigiano-Reggiano. – Prodotto nelle provincie di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova in destra Po, Bologna in sinistra Reno.

Gorgonzola. – Prodotto nelle provincie di Milano, Novara, Bergamo, Pavia, Vercelli, Cremona.

Pecorino Romano. – Prodotto nelle provincie di Roma, Frosinone, Latina, Viterbo, Cagliari, Nuoro, Sassari, Grosseto, Campobasso e Foggia.

Fiore Sardo. – Prodotto nelle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Asiago. – Prodotto nella provincia di Vicenza.

Fontina d'Aosta. – Prodotto nelle provincie di Aosta e di Cuneo.

Montasio. – Prodotto nelle provincie di Udine, Belluno, Gorizia, Treviso.

Provolone. – Prodotto nelle provincie di Cuneo, Torino, Pavia, Milano, Cremona, Brescia, Mantova, Piacenza, Italia meridionale-continentale.

Avverto che a questo articolo sono stati presentati vari emendamenti, e, cioè, si propone, da parte del senatore Piemonte, di aggiun-

gere alle provincie di produzione del grana la provincia di Vercelli; da parte del senatore Angelini Nicola di aggiungere alle provincie di produzione del pecorino romano le provincie di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto; da parte del senatore Carbonari di aggiungere alla provincia di Vicenza, di produzione del l'asiago, la provincia di Trento e da parte del senatore Tartufoli la stessa provincia di Trento e quella di Padova; da parte del senatore Medici di sopprimere, per quel che riguarda la zona della produzione della fontina d'Aosta, la provincia di Cuneo; da parte dei senatori Spezzano e Milillo di aggiungere il seguente comma: « *Pecorino meridionale.* – Prodotto nelle provincie di Cosenza, Catanzaro, Matera e Potenza »; infine, da parte del senatore Milillo di aggiungere il seguente comma: « *Cacio cavallo.* – Prodotto nelle provincie di Matera, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Salerno e Napoli »: quest'ultimo emendamento è in relazione a un altro emendamento presentato dallo stesso senatore Milillo all'articolo 3 e consistente nella proposta di cancellare la voce « cacio cavallo ».

CARELLI. Emendamenti di questo genere, intesi ad allargare le zone di origine dei formaggi, qualora fossero approvati, riuscirebbero senz'altro nocivi alla produzione nazionale: è questa la mia opinione. Molti colleghi, ad esempio, desiderano d'allargare la zona di produzione del pecorino romano, ma il pecorino romano è solo quello prodotto nelle provincie elencate dall'articolo 2. Infatti, non tutti i pecorini si confezionano nella stessa maniera. Così, mentre il pecorino di Crotone ha una sola cottura, quello romano ha due cotture, cioè presuppone una tecnica molto diversa; e mentre il pecorino di Crotone è dolce, salvo dopo una maturazione di un anno ad assumere il sapore piccante, il pecorino romano è piccante anche entro l'anno di maturazione. I formaggi pecorini prodotti nelle varie zone d'Italia non hanno, quindi, le stesse caratteristiche e il pecorino romano è solo quello prodotto in alcune date provincie, con dati metodi omogeneizzati, con latte di pecore nutrite in determinati pascoli. Le zone di produzione del pecorino romano sono solo quelle elencate nell'articolo 2, perchè sono le sole zone nelle quali si riscontra l'uniformità di trattamento tecnico e l'uniformità di ambiente per quanto riguarda i pascoli. Quanto ho detto per il formaggio pecorino vale anche per tutte le altre qualità di formaggio di cui all'articolo in esame.

Allora poichè ritengo che il Ministero abbia proposto il testo dell'articolo 2 dopo aver attentamente considerato la produzione delle varie zone, sono dell'avviso che nessun emendamento inteso a modificare il testo dell'articolo 2 stesso debba essere approvato dalla Commissione.

BOSI. Propongo che per l'articolo 2 siano accettati soltanto emendamenti tendenti a restringere le zone di produzione e di denominazione dei formaggi.

MEDICI, *relatore.* Condivido senz'altro la proposta fatta dal senatore Bosi.

TARTUFOLI. Sono d'accordo con il senatore Carelli purchè noi successivamente si possa emendare l'articolo 4 nel senso che con la stessa procedura prevista dall'articolo 4 ora citato possano essere rivedute le zone di produzione dei formaggi elencate nell'articolo 2 in rapporto a realtà produttive emergenti e ad esigenze concrete nei confronti delle convenzioni commerciali con l'estero.

MEDICI, *relatore.* Mi associo formalmente alla proposta del collega Bosi, intesa ad impedire che ciascuno di noi, preso dall'entusiasmo per il natìo loco, proponga un numero sempre più largo di formaggi tipici che, pur essendo eccellenti per il gusto di coloro i quali vivono sul posto di produzione, possono non riuscire graditi a coloro che non ne condividano il gusto e le abitudini. D'altra parte, anche se uno si entusiasma per il formaggio di un certo luogo particolare, è probabile che ivi se ne produca una quantità assai limitata che, quindi, non interesserebbe il mercato internazionale, nei confronti del quale sarebbe senz'altro pericoloso farne esplicita menzione nel provvedimento in esame.

E adesso debbo una spiegazione al senatore Piemonte. Nella mia qualità di relatore ho potuto constatare – e di ciò mi potranno dare atto i colleghi Fantuzzi e Farioli che conoscono direttamente la materia – che se Vercelli è stata esclusa dalle zone di produzione del grana, ciò è dovuto al fatto che in quella provincia prevale la produzione di un altro tipo, del gor-

gonzola. Come sapete, nel Vercellese il 65 o il 70 per cento della superficie è coltivata a riso mentre le foraggiere sono in una percentuale modesta: in ogni modo, la gran massa del latte che vi si produce, è trasformata in formaggio gorgonzola.

Aggiungerò, poi, che dagli studi che ho compiuto ho trovato un errore inesplicabile: secondo il disegno di legge la fontina d'Aosta si produrrebbe anche nella provincia di Cuneo, e ciò non è esatto. Ho fatto scrivere alla Camera di commercio locale, e dalla risposta che ho ricevuto (e che ho qua) si desume che l'errore è dovuto al fatto che nel periodo prebellico un dato caseificio aveva prodotto per un certo tempo la fontina, avendo assunto nella propria maestranza un casaro della Val d'Aosta. Morto il casaro, è morta la fontina della provincia di Cuneo. Per questa ragione, prevedendosi che quel dato caseificio della provincia di Cuneo non ritenterà la produzione della fontina, ho proposto di sopprimere, per quel che riguarda la zona di produzione della fontina d'Aosta, la provincia di Cuneo.

Aggiungo, infine, che la Regione della Valle d'Aosta mi ha trasmesso una sua richiesta, che io non faccio mia perchè mi sembra in contrasto e con gli interessi della Regione stessa e con le finalità del presente provvedimento: comunque ho il dovere di comunicare alla Commissione questa richiesta. Si desidererebbe che, invece di usare nell'articolo 2 la denominazione « fontina d'Aosta », fosse usata la sola denominazione di « fontina » e che nell'articolo 3 alla denominazione « fontina », fossero aggiunte le parole « uso Aosta ». Ora, non possiamo accogliere questa richiesta perchè all'articolo 11 del presente disegno di legge v'è una specifica disposizione che vieta l'aggiunta alle denominazioni di origine o tipiche di termini rettificativi, come « tipo » « uso », « gusto ».

PRESIDENTE. In riferimento alla proposta fatta dal senatore Bosi, mirante a restringere le zone di produzione e di denominazione dei formaggi, di cui all'articolo in esame, proposta alla quale si è associato il relatore, senatore Medici, prego i vari presentatori di emendamenti di non voler insistere nei loro emendamenti stessi.

PIEMONTE. Udite le spiegazioni del relatore, ritiro il mio emendamento.

ANGELINI NICOLA. Non insisto nel mio, emendamento.

CARBONARI. Non insisto.

TARTUFOLI. Non insisto.

SPEZZANO. Anche a nome del senatore Milillo, dichiaro di ritirare il mio emendamento aggiuntivo riguardante le zone di produzione del pecorino meridionale.

MILILLO. Diversamente da quanto han fatto i miei colleghi sono costretto ad insistere nel mio emendamento aggiuntivo riguardante le zone di produzione del cacio cavallo.

PRESIDENTE. Sarà bene procedere alla votazione dell'articolo 2 per parti separate.

Ciò premesso, metto ai voti la seguente parte dell'articolo 2, sulla quale non sono state presentate proposte di emendamenti:

« Sono riconosciute agli effetti della presente legge, le seguenti denominazioni di origine di formaggi tradizionalmente prodotti osservando usi locali, leali e costanti, nelle zone per ciascuno di essi indicate:

Grana. – Prodotto nelle provincie di Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Cuneo, Mantova, Milano, Modena, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Trento, Treviso, Verona, Vicenza.

Parmigiano-Reggiano. – Prodotto nelle provincie di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova in destra Po, Bologna in sinistra Reno.

Gorgonzola. – Prodotto nelle provincie di Milano, Novara, Bergamo, Pavia, Vercelli, Cremona.

Pecorino Romano. – Prodotto nelle provincie di Roma, Frosinone, Latina, Viterbo, Cagliari, Nuoro, Sassari, Grosseto, Campobasso e Foggia.

Fiore sardo. – Prodotto nelle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Asiago. – Prodotto nella provincia di Vicenza ».

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 2 è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Passiamo ora all'emendamento proposto dal relatore, senatore Medici, tendente a sopprimere, per quel che riguarda la zona di produ-

zione della fontina d'Aosta, la provincia di Cuneo.

CONTI. Mi associo all'emendamento proposto dal relatore, senatore Medici.

CARELLI. Se nella provincia di Cuneo si sono già avute condizioni favorevoli per poter produrre la fontina, domando perchè si debba evitare che gli industriali del luogo possano prendere l'iniziativa di ripristinare la produzione di questo formaggio.

PRESIDENTE. Come ha già fatto presente il relatore, senatore Medici, in provincia di Cuneo non si ha più una produzione di fontina.

CARELLI. Potrà aversi domani.

PRESIDENTE. In questo caso sopperisce il disposto del successivo articolo 4.

Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, senatore Medici, tendente a sopprimere, per quel che riguarda la zona di produzione della fontina d'Aosta, la provincia di Cuneo.

Chi approva l'emendamento anzidetto è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti la seguente parte dell'articolo 2, risultante dell'emendamento ora approvato: « *Fontina d'Aosta.* – Prodotto nella provincia d'Aosta ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ora ai voti la seguente restante parte dell'articolo 2, sulla quale non sono state presentate proposte di emendamenti:

Montasio. – Prodotto nelle provincie di Udine, Belluno, Gorizia, Treviso.

Provolone. – Prodotto nelle provincie di Cuneo, Torino, Pavia, Milano, Cremona, Brescia, Mantova, Piacenza, Italia meridionale-continentale.

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 2 è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

V'è ora la proposta, del senatore Milillo, di aggiungere all'articolo 2 il seguente comma:

« *Cacio cavallo.* – Prodotto nelle provincie di Matera, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Salerno e Napoli ».

Su tale proposta di emendamento aggiuntivo il senatore Milillo ha dichiarato di insistere.

MILILLO. Non ho ritirato il mio emendamento, diversamente da quanto hanno fatto i colleghi, perchè esso sostanzialmente non può dirsi un emendamento aggiuntivo.

Difatti con il mio emendamento non si mira ad estendere le zone di produzione dei formaggi, ma a spostare un tipo di formaggio dall'articolo 3 all'articolo 2. Mi pare, infatti, che l'inclusione del cacio cavallo nell'articolo 3 sia dovuta ad un errore perchè non ho mai sentito che il cacio cavallo si produca in tutto il territorio nazionale: la produzione di tale formaggio, in effetti, è circoscritta al territorio del solo Mezzogiorno. Non ho mai sentito che il cacio cavallo si produca, ad esempio, a Venezia.

Sono questi i motivi che mi spingono ad insistere nel mio emendamento.

DI ROCCO. Non so quale sia la produzione del cacio cavallo nelle altre provincie d'Italia. Tuttavia per quel che mi consta posso dire che l'emendamento del senatore Milillo non è completo perchè il cacio cavallo viene prodotto anche in Sicilia. La Sicilia produce essenzialmente cacio pecorino, ma con il latte dei pochi bovini dell'isola si fa esclusivamente cacio cavallo. Propongo pertanto che, ove la Commissione entrasse nell'ordine di idee di accogliere l'emendamento proposto dal senatore Milillo, alle zone previste nell'emendamento in questione sia aggiunta la Regione siciliana.

CARELLI. Il cacio cavallo non è prodotto soltanto nell'Italia meridionale: è un cacio a pasta filata che si produce in tutto il territorio nazionale. Il cacio cavallo è così chiamato non perchè prodotto con latte di cavalla ma per il sistema che veniva seguìto nella stagionatura, per il quale tale formaggio veniva messo a cavallo di un bastone. Il cacio cavallo, formaggio o pasta filata, è prodotto in tutta l'Italia. Mi sembra pertanto che l'emendamento del senatore Milillo non abbia alcuna giustificazione.

MEDICI, *relatore*. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'articolo 2 è stato concepito soprattutto come strumento contrattuale per le convenzioni internazionali.

In altri termini, questo disegno di legge sarà il presupposto di convenzioni internazionali per quel che riguarda l'esportazione di alcuni nostri formaggi. Ciò premesso, mi permetto di far presente ai colleghi quanto segue: vi sono formaggi, come ha osservato giustamente il senatore Carelli, che hanno un vero e proprio valore di origine, perchè prodotti in determinati luoghi, da secoli, e la loro denominazione si è diffusa sia all'interno del nostro Paese che all'estero.

Ora il cacio cavallo non sta ad indicare una denominazione di formaggio tipico e locale. Oggi, sul nostro mercato, ovunque si produce cacio cavallo, perchè tale formaggio non ha caratteristiche particolari, proprie della produzione di un certo luogo. Si tratta, come ha detto il senatore Carelli, di un formaggio a pasta filata, che si produce in tutto il territorio nazionale. È per questo che nel disegno di legge in esame è stato incluso l'articolo 3, con il quale si stabilisce che in Italia vi sono 6 formaggi tipici che, pur non essendo prodotti in determinate località, rappresentano tuttavia una produzione italiana, e tali formaggi sono appunto la fontina, il taleggio, il cacio cavallo, la mozzarella, le provole e le scamorze. Nell'articolo 3 è stata inclusa la fontina, perchè una cosa è la fontina d'Aosta, prodotta in quella Regione, e un'altra cosa è la fontina che si produce in altre località...

MILILLO. Lo stesso si può dire per il cacio cavallo: il cacio cavallo che si produce nelle zone indicate nel mio emendamento aggiuntivo è senza dubbio differente dal cacio cavallo che si produce nel resto del territorio nazionale.

MEDICI, *relatore*. Se lei mi permette, senatore Milillo, la denominazione di cacio cavallo non sta ad indicare una qualità di formaggio determinato: esso è molto simile al provolone. Senonchè sul piano internazionale il provolone ha un senso perchè esso è prodotto in località determinate, mentre, se includiamo il cacio cavallo nell'articolo 2 accanto al provolone, il Comitato nazionale non saprà in quale modo definire la differenza esistente fra i due formaggi. Dove si produce cacio cavallo? In Italia ? In Sicilia ? In Sardegna ? In tutte le zone d'Italia si produce cacio cavallo.

Pregherei pertanto il collega Milillo di voler ritirare il suo emendamento.

MILILLO. Insisto nel mio emendamento.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo ai chiarimenti del relatore, senatore Medici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Milillo, con l'aggiunta proposta dal senatore Di Rocco: « Cacio cavallo. – Prodotto nelle provincie di Matera, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Salerno, Napoli e nelle provincie della Sicilia ».

Chi approva questo emendamento, non accettato nè dal relatore, nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 2 nel suo seguente testo complessivo:

Art. 2.

Sono riconosciute agli effetti della presente legge, le seguenti denominazioni di origine di formaggi tradizionalmente prodotti osservando usi locali, leali e costanti, nelle zone per ciascuno di essi indicate:

Grana. – Prodotto nelle provincie di Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Cuneo, Mantova, Milano, Modena, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Trento, Treviso, Verona, Vicenza.

Parmigiano-Reggiano. – Prodotto nelle provincie di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova in destra Po, Bologna in sinistra Reno.

Gorgonzola. – Prodotto nelle provincie di Milano, Novara, Bergamo, Pavia, Vercelli, Cremona.

Pecorino Romano. – Prodotto nelle provincie di Roma, Frosinone, Latina, Viterbo, Cagliari, Nuoro, Sassari, Grosseto, Campobasso e Foggia.

Fiore Sardo. – Prodotto nelle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Asiago. – Prodotto nella provincia di Vicenza.

Fontina d'Aosta. – Prodotto nella provincia di Aosta.

Montasio. – Prodotto nelle provincie di Udine, Belluno, Gorizia, Treviso.

Provolone. – Prodotto nelle provincie di Cuneo, Torino, Pavia, Milano, Cremona, Brescia, Mantova, Piacenza, Italia meridionale-continentale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 3, di cui do lettura:

Art. 3.

Sono riconosciute, agli effetti della presente legge, le seguenti denominazioni tipiche di formaggi prodotti nel territorio nazionale osservando usi tradizionali leali e costanti:

Fontina;
Taleggio;
Cacio cavallo;
Mozzarella;
Provole;
Scamorze.

ANGELINI NICOLA. Propongo di aggiungere alle denominazioni tipiche di formaggi di cui all'articolo in esame la seguente « pecorino ».

Ho aderito ben volentieri all'invito del Presidente e del relatore di ritirare il mio emendamento alla parte dell'articolo 2 relativa alla zona di produzione del « pecorino romano ». Però sono d'avviso che, fra le qualità tipiche di formaggi, bisogna inserire, nell'articolo 3, anche il « pecorino ». Io mi riferisco al formaggio pecorino prodotto in Puglia, che indubbiamente ha determinate caratteristiche, cioè è pecorino.

MEDICI, *relatore*. Ma i formaggi contemplati dall'articolo 3 sono tipici: il pecorino è un formaggio generico.

ANGELINI NICOLA. No, il formaggio pecorino è tipico, così come lo è il cacio cavallo che è stato incluso nell'articolo 3.

CARELLI. Faccio presente al senatore Angelini Nicola che il pecorino non è un formaggio tipico: esso è prodotto in un modo a Bari, con determinati sistemi locali, e in modo diverso altrove, pur chiamandosi sempre pecorino, per essere ottenuto dal latte di pecora. L'unica vera produzione tipica o per dir meglio di origine ottenuta dal latte di pecora si ha nel « pecorino romano », che abbiamo per l'appunto già incluso nell'articolo 2.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Angelini Nicola, non accettato dal relatore, tendente ad aggiungere la denominazione « pecorino » alle denominazioni di cui all'articolo 3. Chi approva tale emendamento è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo di cui già è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica emesso nel termine di cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro dell'industria e commercio, potranno essere riconosciute e assoggettate alle norme della legge stessa le denominazioni di origine o tipiche di altri formaggi che per le loro caratteristiche di qualità derivate da usi locali e costanti si sono accreditati sul mercato e la cui denominazione costituisca la causa principale della notorietà del formaggio.

FANTUZZI. Propongo di sopprimere le parole: « di concerto col Ministro dell'industria e del commercio ».

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il problema se la materia di trasformazione dei prodotti agricoli sia inerente alla produzione agricola ovvero a quella industriale è un problema che resta ancora insoluto. Gran parte dei formaggiai sostengono che si tratta di materia industriale: di contro, i produttori di latte, non so per quale ragione o per quale convenienza, sostengono che è materia attinente all'agricoltura. È un fatto che la materia, almeno da un punto di vista amministrativo, è mista. A me dispiace moltissimo, questo « concerto », non tanto come Ministro

dell'agricoltura quanto come cittadino, perchè si sa che con i «concerti» fra i vari Ministeri si ottengono solamente ritardi. Ad ogni modo è un fatto che, relativamente al caso in esame, il «concerto» fra il Ministro dell'agricoltura e quello dell'industria e commercio non è superfluo.

CARELLI. Mi associo alla proposta di emendamento del collega Fantuzzi: l'industria agraria fa parte dell'impresa agraria.

L'emendamento proposto dal senatore Fantuzzi mi pare quindi logico, e voterò a favore.

MEDICI, *relatore*. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento proposto dal senatore Fantuzzi perchè l'intesa del Ministro dell'agricoltura con il Ministro dell'industria e del commercio si realizza già in maniera soddisfacente con le disposizioni contenute nell'articolo 1.

MILILLO. Poichè il successivo articolo 5 contempla la formazione di un Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni origine e tipiche dei formaggi, penso che sarebbe opportuno che il Ministro dell'agricoltura, ai fini di quanto dispone l'articolo 4, ne sentisse il parere. Propongo pertanto formalmente di sostituire nell'articolo 4 alle parole: «di concerto col Ministro dell'industria e commercio», le altre: «sentito il Comitato previsto nel successivo articolo 5».

PRESIDENTE. Poichè nessun'altro domanda di parlare metto innanzitutto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Fantuzzi, tendente a sopprimere nell'articolo 4 le parole: «di concerto col Ministro dell'industria e commercio», a cui si è associato il relatore, e che non è stato accettato dal Ministro. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Milillo, tendente ad inserire, nell'articolo 4, fra le parole: «su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste», e le altre: «potranno essere riconosciute» le seguenti: «sentito il Comitato previsto nel successivo articolo 5».

Chi approva tale emendamento è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Vi è ora un emendamento proposto dai senatori Tartufoli e Carelli, tendente ad aggiungere all'articolo 4 il seguente secondo comma: «Con la stessa procedura potranno essere rivedute le zone tipiche indicate nell'articolo 2, in rapporto a realtà produttive emergenti e ad esigenze concrete, nei confronti delle convenzioni commerciali con l'estero».

MEDICI, *relatore*. Dichiaro di essere contrario a questo emendamento perchè esso, se venisse approvato, indebolirebbe la nostra posizione nei riguardi delle convenzioni internazionali. È molto importante qui ribadire il concetto che questo disegno di legge non è tanto destinato all'interno, quanto all'estero, cioè ai fini dell'esportazione dei nostri formaggi.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il senatore Tartufoli propone sostanzialmente la revisione dell'articolo 2 in cui sono state stabilite determinate zone per dati formaggi aventi precise denominazioni di origine. Ora, la proposta del senatore Tartufoli è in evidente contraddizione con la decisione accolta dalla Commissione, su proposta del senatore Bosi, di restringere eventualmente e non già di allargare le zone di produzione stabilite dall'articolo 2 anzidetto. Ciò, inoltre, da un punto di vista internazionale darebbe luogo a gravissimi inconvenienti, come opportunamente ha già segnalato il senatore Medici.

Pregherei pertanto i senatori Tartufoli e Carelli di non insistere nella loro proposta di emendamento.

CARELLI. Anche a nome del senatore Tartufoli, dichiaro di non insistere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 4 nel suo testo complessivo che, con le modificazioni già approvate, risulta così formulato:

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica emesso nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato previsto nel successivo articolo 5, potranno essere riconosciute e assoggettate alle norme della legge stessa le denominazioni di origine o tipiche di altri formaggi che per le loro caratteristiche di qualità derivate da usi

locali e costanti si sono accreditati sul mercato e la cui denominazione costituisca la causa principale della notorietà del formaggio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

CAPO II

DEL COMITATO NAZIONALE E DEI CONSORZI VOLONTARI PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E TIPICHE DEI FORMAGGI.

Art. 5.

È costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

Il Comitato è composto di due funzionari nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di due funzionari nominati dal Ministro dell'industria e del commercio, di un funzionario nominato dal Ministro del commercio con l'estero, di quattro esperti in materia di produzione, confezione e commercio dei formaggi nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le organizzazioni interessate.

Il Presidente del Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro dell'industria e del commercio.

Avverto che il senatore Carelli ha proposto di aggiungere, nel secondo comma, alle parole: « Il Comitato è composto di due funzionari » le seguenti: « del ruolo tecnico ».

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Prego il senatore Carelli di ritirare il suo emendamento, perchè esso riuscirà solo a perpetuare il dissidio, se non ad accentuarlo, fra i funzionari di ruolo tecnico e quelli di ruolo amministrativo del Ministero dell'agricoltura. Assicuro, poi, il senatore Carelli che la disposizione dell'emendamento da lui proposto, per se stessa ovvia, sarà sostituita dalla premura del Ministro che, per suo conto, farà in modo che la scelta dei funzionari che saranno chiamati a far parte del Comitato nazionale cada sui funzionari del ruolo tecnico.

MEDICI, *relatore*. Sono del parere che non sia opportuno accogliere l'emendamento proposto dal senatore Carelli, non solo per le ragioni esposte dal Ministro ma anche perchè del Comitato nazionale sono chiamati a far parte due funzionari nominati dal Ministro dell'industria e del commercio ed uno nominato dal Ministro del commercio con l'estero. Ora, di che cosa dovranno essere esperti i due funzionari nominati dal Ministro dell'agricoltura? Non di commercio estero, nè di commercio interno, per le quali attività già sono previsti in seno al Comitato i relativi rappresentanti. Evidentemente i due funzionari nominati dal Ministro dell'agricoltura in seno al Comitato in questione dovranno essere esperti di produzione agricola e in tale campo quindi dovranno avere adeguate cognizioni tecniche. Ciò considerato, credo che l'emendamento proposto dal senatore Carelli potrebbe essere trasformato in raccomandazione.

CARELLI. Udite le dichiarazioni del Ministro e le ragioni addotte dal relatore trasformo il mio emendamento in raccomandazione.

PRESIDENTE. Vi è ora un emendamento proposto dal senatore Fantuzzi, tendente a sopprimere, nel secondo comma dell'articolo 5, le parole « di due funzionari nominati dal Ministro dell'industria e del commercio ».

MEDICI, *relatore*. A mio avviso è necessario che i due funzionari del Ministero dell'industria e del commercio siano chiamati a far parte del Comitato nazionale, perchè ad essi spetta il compito di esprimere i pareri di cui all'articolo 4. Difatti, poichè abbiamo soppresso nell'articolo 4 le parole: « di concerto col Ministro dell'industria e commercio », e nello stesso tempo è prevista nell'articolo 1 l'intesa fra il Ministro dell'agricoltura e il Ministro dell'industria e del commercio, evidentemente sarà attraverso i funzionari di cui all'articolo 5 che questa intesa dovrà essere attuata: non potrà certo avvenire tale intesa per rapporto diretto fra i Ministri dei due dicasteri in questione.

MENGHI. Propongo che del Comitato nazionale sia chiamato a far parte un solo funzionario del Ministero dell'industria e del commercio.

FANTUZZI. Le ragioni che mi hanno indotto a presentare l'emendamento in esame

sono state già da me illustrate in sede di discussione generale. In ogni modo riconosco la necessità che sia chiamato a far parte del Comitato nazionale un funzionario del Ministero del commercio con l'estero, mentre ritengo superflua, anzi dannosa, la presenza, in tale Comitato, di due funzionari del Ministero dell'industria e del commercio. Insisto quindi nella mia proposta di emendamento.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Circa la proposta del senatore Menghi, intesa a chiamare a far parte del Comitato nazionale, invece di due, un solo funzionario del Ministero dell'industria e del commercio, osservo che per quanto possa essere vasta la competenza che i funzionari di questo Ministero possano avere, noi chiediamo loro un po' troppo. Dovremmo, infatti, avere in seno al Comitato nazionale un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio che si intendesse, ad esempio, tanto di industria di latticini quanto di commercio dei formaggi, cosa non molto probabile.

Il fatto, poi, che in seno al Comitato nazionale il funzionario del Ministero del commercio con l'estero sia uno solo, è dovuto alla considerazione che a tale funzionario spettano esclusivamente le funzioni inerenti alle negoziazioni internazionali. I funzionari del Ministero della industria e del commercio in seno al Comitato nazionale debbono, a mio avviso, essere due, perchè l'uno si interesserà dei problemi del commercio e l'altro dei problemi della industria connessi con la produzione. In ogni modo, essendo prevista, in seno al Comitato nazionale, la presenza di un tecnico del commercio con l'estero, egualmente vi si deve prevedere la presenza di un tecnico del commercio interno. Prego pertanto la Commissione di voler approvare il testo dell'articolo 5 proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Fantuzzi ha dichiarato di insistere, metto ai voti il suo emendamento, tendente a sopprimere, nel secondo comma dell'articolo 5, le parole: « di due funzionari nominati dal Ministro dell'industria e del commercio ». Chi approva tale emendamento è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento del senatore Menghi, tendente a sostituire, nel secondo comma dell'articolo 5, alle parole: « di due funzionari nominati dal Ministro dell'industria e del commercio », le altre: « di un funzionario nominato dal Ministro dell'industria e del commercio ». Chi approva tale emendamento è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Vi sono ora due emendamenti aggiuntivi. Il primo, del senatore Fantuzzi, tende ad aggiungere nel secondo comma dell'articolo 5, alle parole, « sentite le organizzazioni interessate », le altre: « indicate dalle organizzazioni cooperative per la trasformazione del latte ». Il secondo, dei senatori Carelli e Menghi, tende ad aggiungere, nel secondo comma dell'articolo in questione, alle stesse parole, le altre: « di due rappresentanti della Federazione nazionale delle cooperative agricole per la trasformazione dei prodotti latteo-caseari ».

FANTUZZI. Dichiaro di ritirare la mia proposta di emendamento e di associarmi all'emendamento presentato dai senatori Carelli e Menghi.

BOSI. L'emendamento proposto dai senatori Carelli e Menghi reca: « di due rappresentanti della Federazione nazionale delle cooperative agricole per la trasformazione dei prodotti latteo-caseari ». Ora, a mio avviso per evitare equivoci, sarebbe meglio dire: « delle organizzazioni » al posto di « Federazione nazionale ».

MENGHI. È giusto.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Poichè i senatori Carelli e Menghi hanno proposto di aggiungere ai componenti del Comitato nazionale altri due componenti designati dalle organizzazioni cooperative di produzione, la dizione dell'ultima parte del secondo comma di cui all'articolo in esame potrebbe essere la seguente: « di sei esperti in materia di produzione, confezione e commercio dei formaggi, nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite, per due di essi, le organizzazioni cooperative di produzione e, per gli altri quattro, le altre organizzazioni interessate ».

MENGHI. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il testo, definitivamente ora formulato dal Ministro, dell'ul-

tima parte del secondo comma dell'articolo 5. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 5 nel suo seguente testo complessivo risultante dagli emendamenti già approvati:

Art. 5.

È costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

Il Comitato è composto di due funzionari nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di un funzionario nominato dal Ministro dell'industria e del commercio, di un funzionario nominato dal Ministro del commercio con l'estero, di sei esperti in materia di produzione, confezione e commercio dei formaggi nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite, per due di essi, le organizzazioni cooperative di produzione e, per gli altri quattro, le altre organizzazioni interessate.

Il Presidente del Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro dell'industria e del commercio.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do ora lettura degli articoli 6, 7 e 8 per i quali non sono state presentate proposte di emendamenti:

Art. 6.

Spetta al Comitato nazionale di:

a) redigere e sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il regolamento di produzione di ciascuno dei formaggi considerati nella presente legge, nonchè le eventuali successive modificazioni;

b) collaborare con i competenti organi e uffici dello Stato per il controllo dell'osservanza della presente legge e dei regolamenti di produzione per la repressione delle frodi in materia di produzione e commercio dei formaggi a denominazione riconosciuta e per quanto altro possa occorrere ai fini della difesa degli interessi di detta produzione, sia all'interno che all'estero;

c) esercitare, se richiesto dalle parti, funzioni di arbitrato nelle eventuali contestazioni in materia di denominazioni di origine o tipiche dei formaggi;

d) assumere e svolgere ogni altra funzione o incarico che dalle competenti Autorità venga ad esso affidato nel campo delle sue attività istituzionali, per la efficace attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il Comitato nazionale ha facoltà di far eseguire perizie, sopraluoghi e indagini, di esperire tutte le prove che riterrà opportune e di sentire oralmente le parti interessate, anche assistite dai rispettivi consulenti tecnici e patrocinatori legali, per accertare la sussistenza ed utilità, agli effetti qualitativi, degli usi locali, leali e costanti che possono interessare la produzione e il commercio dei formaggi a denominazione riconosciuta.

(*È approvato*).

Art. 8.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da quello dell'industria e commercio.

I Ministeri suddetti, di concerto fra loro, e previo il parere del Comitato previsto dall'articolo 5, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica possono affidare l'incarico della vigilanza sulla produzione e sul commercio dei formaggi con denominazione di origine o tipica riconosciuta a Consorzi volontari di produzione.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 9 sul quale sono state presentate due proposte di emendamenti:

Art. 9.

L'incarico previsto dall'articolo precedente può essere affidato, per ciascun tipo di formaggio, ad un solo Consorzio di produttori del formaggio stesso, purchè esso:

1º comprenda tra i propri soci almeno dieci produttori che da oltre cinque anni abbiano raggiunto sul mercato, per la produzione del formaggio medesimo, notoria competenza;

2º sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel Consorzio di qualsiasi produttore del formaggio di cui trattasi;

3° garantisca per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento della vigilanza affidatagli.

I Consorzi a cui viene affidato l'incarico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita d'intesa col Ministero dell'industria e commercio.

Qualsiasi modificazione dello statuto deve essere preventivamente approvata dal Ministero stesso, di concerto con quello dell'industria e commercio.

Una prima proposta di emendamento è del senatore Fantuzzi: essa mira ad aggiungere, nel numero 1, alle parole: «dieci produttori» le altre: «singoli o associati».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La seconda proposta di emendamento è del senatore Bosi: essa mira ad aggiungere, nel numero 2, alle parole: «che consenta l'ammissione nel Consorzio» le altre: «a parità di diritti».

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se la Commissione lo ritiene opportuno, non ho nulla in contrario ad accettare lo emendamento proposto dal senatore Bosi, ma osservo che non ha senso uno statuto di un Consorzio che consenta l'ammissione di soci nel Consorzio stesso senza parità di diritti.

BOSI. Nel settore dell'agricoltura ci troviamo, sì, di fronte ad organismi retti da statuti che consentono a chiunque di accedere agli organismi stessi in qualità di soci, senonchè spesso in tali statuti sono previste discriminazioni di categorie, per cui un dato gruppo di soci domina di fatto il consorzio. Noi desideriamo invece che in materia di tutela tutti abbiano eguale diritto di dire la propria parola e pertanto vogliamo che sia assicurata parità di diritti a tutti coloro che abbiano in animo di accedere ai Consorzi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Bosi al numero 2 dell'articolo 9. Chi approva l'emendamento anzidetto è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 9 che, con le modificazioni già approvate, risulta così formulato:

Art. 9.

L'incarico previsto dall'articolo precedente può essere affidato per ciascun tipo di formaggio ad un solo Consorzio di produttori del formaggio stesso, purchè esso:

1° comprenda tra i propri soci almeno dieci produttori, singoli o associati, che da oltre cinque anni abbiano raggiunto sul mercato, per la produzione del formaggio medesimo, notoria competenza;

2° sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel Consorzio, a parità di diritti, di qualsiasi produttore del formaggio di cui trattasi;

3° garantisca per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento della vigilanza affidatagli.

I Consorzi a cui viene affidato l'incarico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita d'intesa col Ministero dell'industria e commercio.

Qualsiasi modificazione dello statuto deve essere preventivamente approvata dal Ministero stesso, di concerto con quello dell'industria e commercio.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura dei rimanenti articoli del disegno di legge, per i quali non sono state presentate proposte di emendamenti:

CAPO III.

DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA SLEALE CONCORRENZA – SANZIONI – DISPOSIZIONI PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE.

Art. 10.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque offre al consumo, quali formaggi con denominazioni di origine o tipiche riconosciute, formaggi che non hanno i requisiti prescritti per l'uso di tali denominazioni, è punito con

la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire 100.000.

Se il colpevole abbia fatto abuso, allo scopo di compiere la frode di marchi individuali e commerciali o del Comitato nazionale, veri o contraffatti od in qualsiasi modo alterati o modificati, le pene come sopra comminate sono aumentare fino ad un terzo.

Se i formaggi considerati nella prima parte del presente articolo sono destinati alla vendita, o comunque, alla esportazione in Paese straniero e come tali venduti, le pene sono aumentate fino alla metà.

Se il fatto è commesso da un produttore di formaggi con denominazione di origine riconosciuta, le pene sono aumentare fino ad un terzo.

(*È approvato*).

Art. 11.

Chiunque usi le denominazioni di origine o tipiche riconosciute alterandole oppure parzialmente modificandole con aggiunte anche indirettamente o con termini rettificativi, come « tipo », « uso », « gusto », o simili, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa sino a lire 50.000.

Le stesse pene si applicano anche quando le denominazioni alterate come sopra sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio e in genere sui mezzi pubblicitari.

(*È approvato*).

Art. 12.

Chiunque adotti le denominazioni di origine o tipiche riconosciute ai sensi della presente legge come ragione sociale o come ditta e ne fa uso è punito con l'ammenda da lire 20.00 a lire 200.000.

(*È approvato*).

Art. 13.

Le pene comminate nella presente legge si applicano, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

(*È approvato*).

Art. 14.

In caso di condanna il giudice dovrà sempre ordinare la pubblicazione della parte dispositiva della sentenza su almeno due giornali, di cui uno quotidiano scelto fra quelli che trattino prevalentemente argomenti attinenti alla attività agricola e lattiero-casearia o agli interessi delle rispettive categorie di produttori.

(*È approvato*).

Art. 15.

Chiunque produce, vende o comunque fa commercio dei prodotti di cui alla presente legge, è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero delle finanze (Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte indirette) o dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Detti campioni saranno prelevati dagli ufficiali ed agenti sopra indicati in numero almeno di tre per ogni controllo, di cui uno sarà consegnato al produttore o commerciante.

I campioni stessi regolarmente suggellati o assicurati con sigilli atti a garantire l'identità e il contenuto saranno pagati a prezzo corrente di vendita.

(*È approvato*).

CAPO IV.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE – SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE.

Art. 16.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio, saranno emanate le norme per la esecuzione della presente legge.

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Fino a che le caratteristiche e i metodi di lavorazione dei formaggi con denominazioni di origine o tipiche riconosciute non siano state determinate, a' termini del capoverso dell'articolo 1, sono consentiti la produzione e il commercio dei formaggi indicati agli articoli 2 e 3 della presente legge con le caratteristiche in uso anteriormente alla pubblicazione di essa.

La vendita di tali formaggi è consentita fino a tre mesi dalla data di pubblicazione dei decreti ministeriali di cui al capoverso dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 12,45.